Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE

STATUTO

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 27/04/2004.

TITOLO I- PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – Definizione

1. Il Comune di Castello di Serravalle è ente locale autonomo a base democratica che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne favorisce lo sviluppo. Esso rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
2. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso gli istituti previsti nello statuto, secondo i principi fissati dalle leggi e dalla Costituzione nata dalla Resistenza.

Art. 2-Finalità e funzioni

1. Il Comune in coerenza con il dettato della Costituzione e in attuazione dei principi di pace, cooperazione, eguaglianza, solidarietà e giustizia, concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della comunità locale, al fine di assicurare la pari dignità sociale di tutti i cittadini. Si impegna alla tutela dei valori di cui la comunità è espressione in particolare la tutela dei diritti individuali, dei nuclei familiari, delle forme di associazionismo che si ispirano ai principi suddetti. Il Comune uniforma la propria azione al principio di sussidiarietà.
2. Nell'ambito delle proprie competenze stabilite dall'ordinamento vigente tende a garantire la pienezza dei diritti di cittadinanza, ponendo particolarmente attenzione alle fasce più deboli della popolazione quali minori, anziani, disabili, emarginati e minoranze etniche; promuove le pari opportunità fra uomini e donne, il rispetto delle diverse culture, religioni ed etnie, la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ed ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una migliore qualità della vita.
3. Il Comune opera per favorire il processo di integrazione politico-istituzionale dell'Europa, in sintonia con le finalità ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali ed in conformità degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, di concerto con la regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e gli altri enti locali.
2. Nell'ambito delle attività di programmazione assicura la partecipazione dei cittadini, singoli od associati. Promuove ed attua l'esercizio associato di funzioni e servizi con lo scopo di migliorare la qualità e contenerne i costi, in primo luogo con gli enti che compongono la Comuntà Montana Valle del Samoggia di cui il Comune di Castello di Serravalle fa parte.

Art. 4 –Elementi distintivi: il territorio, la sede comunale, lo stemma, il gonfalone.

1. Il territorio comunale di Castello di Serravalle è composto, oltre che dal capoluogo, dalle frazioni: Serravalle, Mercatello, Tiola, Maiola, Ponzano, Zappolino, Fagnano e Bersagliera, storicamente riconosciuti dalla comunità locale. Esso ha una superficie di 39,22 chilometri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quadrati e confina con i Comuni di: Zocca, Guiglia, Monteveglio, Monte San Pietro, Savignano sul Panaro, Savigno.

2. Il Municipio è situato in Via S. Apollinare 1346: in esso hanno sede gli uffici e si riuniscono di regola gli organi collegiali. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale potrà prevedere casi particolari in cui le riunioni di tali organi possono svolgersi in altra sede.
   Il comune ha un proprio stemma così descritto: scudo con metà inferiore bianca e metà superiore rossa, con torre, merlo, sormontato da banda blu gigliata, da corona a cinto, alla base, da rami di alloro e quercia legati con fiocco tricolore.
3. Lo stemma comunale è riprodotto nel gonfalone e nello stendardo comunale che, su richiesta delle autorità e per disposizione del sindaco, vengono esposti in occasione di manifestazioni e celebrazioni. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 5 – Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità a uomini e donne è prevista, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servi assicurano a tutti i dipendenti, senza distinzioni di sesso, pari opportunità di accesso all'impiego e alla carriera professionale, di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento nonché pari dignità di lavoro e di retribuzione favorendo, anche attraverso apposite misure organizzative, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 6 – Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede municipale è allestito l'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia necessario sottoporre a forme di pubblicità. Per lo stesso fine nelle frazioni può essere destinato uno spazio apposito.
3. Al fine di dare la massima informazione sulle proprie attività l'Amministrazione Comunale si potrà avvalere dei mezzi offerti dalla tecnologia informatica e delle telecomunicazioni.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 – Organi comunali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 8 - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa:

a) esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal presente Statuto e nelle norme regolamentari;

b) impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità trasparenza, e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità;
c) nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
d) ispira la propria azione al principio della solidarietà;
e) formula gli indirizzi di carattere generale che consentono l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi al fine di armonizzarsi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
f) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
g) partecipa, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, purché non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, solo qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta le dimissioni di tali organi.
6. Il Sindaco e la Giunta sono revocati dalla carica e cessano dalle funzioni nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale approvi una mozione di sfiducia .

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco cui compete anche la fissazione dell'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto in ogni caso alla convocazione quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri comunali. In questo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inserite nell'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consigliare.
2. Le convocazioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate e comunicate ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di urgenza le sedute del Consiglio possono essere convocate con un anticipo di ventiquattro ore.
4. La convocazione è comunicata a ciascun consigliere mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno**.** La comunicazione è notificata presso il luogo di residenza anagrafica DEL Consigliere o, su sua richiesta, presso la sede locale del partito politico o associazione di appartenenza o altro domicilio eletto . Ai fini della convocazione l'invio della comunicazione a mezzo fax o tramite posta elettronica ha valore di notifica, purché vi sia l'assenso scritto del consigliere interessato.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle stesse FORMALITà di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. In casi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato con altri argomenti in aggiunta a quelli per i quali è stata effettuata la convocazione. Tale integrazione può essere comunicata a mezzo di telegramma almeno dodici ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 10 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e convalida degli eletti;
- comunicazione del Sindaco in ordine alla avvenuta nomina del Vicesindaco e degli Assessori.

Art. 11 – Linee programmatiche

1. Entro trenta giorni dalla prima adunanza deve essere convocato il Consiglio Comunale per la presentazione, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La proposta relativa alle linee programmatiche, di cui al comma precedente, dovrà essere depositata presso la segreteria comunale almeno due giorni prima della seduta .
3. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
4. Agli indirizzi approvati, con voto palese ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e degli uffici. Essi possono essere pubblicati nelle forme ritenute opportune.
5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
6. Nel corso del mandato, nel caso in cui dovessero emergere nuove esigenze locali, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare le linee programmatiche con adeguamenti strutturali ed eventuali modifiche.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo è presentata dal Sindaco al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera in prima convocazione con intervento di almeno la meta' del numero dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano maggioranze diverse.
2. Nelle sedute di seconda convocazione il consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente

Art. 13 - Pubblicità delle sedute e delle votazioni

Salvi i casi previsti dal regolamento consiliare, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.

Art. 14 - Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il consiglio si può avvalere di commissioni costituite al proprio interno con criterio proporzionale , assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
2. La presidenza delle Commissioni Consiliari di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni secondo le modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. in ogni caso, nel procedere a tale attribuzione, si dovrà tenere conto di tutti i gruppi di minoranza presenti nel Consiglio.
3. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni di cui non fanno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

parte senza diritto di voto.

4. Le commissioni, distinte in permanenti, temporanee e speciali, rimangono in carica per lo stesso periodo del consiglio che le ha nominate, sono disciplinate nei poteri consultivi, redigenti e referenti, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
5. Esse non hanno poteri deliberativi, ma concorrono alla formazione delle proposte da sottoporre all'organo consiliare.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 15 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine sulle attività dell'amministrazione, precisando nel fine, l'ambito di esame, i tempi concessi e la eventuale possibilità di avvalersi di professionisti interni.
2. La Commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi; risultano eletti i consiglieri più votati e le minoranze consiliari devono essere rappresentate.
3. Le Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto delle indagini, hanno facoltà di interrogare i dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 16 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione motivata sia registrata a verbale.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione

5. Inoltre i consiglieri comunali, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla legge;
b) dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità entro il quarto grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dalla adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi. L'obbligo di astensione non sussiste per i provvedimenti normativi o di carattere generale, salvo quanto disposto dall'art.78 del D.lgs 267/2000.
7. Il Consigliere che non partecipa a 3 sedute consiliari consecutive deve presentare al Sindaco giustificazione scritta delle assenze entro 10 giorni dalla notifica di apposita richiesta.

   Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, esamina le cause giustificative e delibera in merito alla dichiarazione di decadenza del proprio componente nelle forme previste dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

Art. 17 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi , secondo quanto previsto dal regolamento per il funzioanmento del C.C. e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, con l'indicazione del nome del Capogruppo.
   Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri , non componenti della giuta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. E' istituita presso il comune di Castello di Serravalle la conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.39, comma IV del D.LGS 267/2000. Il funzionamento e le specifiche attribuzioni di tale organo sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 18 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune

CAPO II - IL SINDACO

Art. 19 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, rappresenta il Comune.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce le direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, poteri di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende e istituzioni.
5. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di governo approvati dal Consiglio Comunale.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio previa autorizzazione della Giunta comunale In relazione alla natura ed alla rilevanza del giudizio egli può delegare un componente della Giunta o un responsabile di settore a rappresentare in sua vece il Comune.

Art. 20 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco è titolare di funzioni di amministrazione, in particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e coordina iniziative per concludere accordi di programma con tutti io soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs. 267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5-7 del d.lgs.267/2000.
e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g) secondo le modalità definite dalla legge e dall'apposito regolamento, nomina i responsabili dei settori, degli uffici e dei servizi in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 21 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati; può disporre, inoltre, l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 22 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare, nonché le interpellanze secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art.141 D.lgs. 267/2000.

Art. 24 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 25 - Il Vicesindaco

1. Il Sindaco attribuisce funzioni vicarie ad un Assessore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

come disposto all'art.37 bis D.Lgs. 267/2000.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune stesso nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 – La Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. Tale organo riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività.

Art. 28 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a 6 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori normalmente sono scelti tra i consiglieri; tuttavia il Sindaco può decidere di nominare assessori esterni nel numero massimo di due su 6, purché dotati dei requisiti di eleggibilità
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 29 – Assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Essi coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.
3. 3.Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca provvede alla nomina dei nuovi componenti della Giunta.
4. Gli assessori possono rinunciare al loro incarico, presentando le dimissioni al Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione. Le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione. A decorrere da tale data il Sindaco ha 15 giorni di tempo per sostituire gli assessori dimissionari.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado e di affinità entro il primo grado.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 30 – Funzionamento e competenze della Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori .
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse partecipa il Segretario comunale che redige il verbale dell'adunanza; per la loro validità è richiesta la partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti. Alle sedute della Giunta potranno, inoltre, partecipare i responsabili di settore.
5. Le deliberazioni di Giunta sono valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi in sua assenza presiede la seduta.
6. I partecipanti alla seduta sono responsabili per le decisioni assunte, salvo motivata astensione o voto contrario risultante dal verbale.
7. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti, che, ai sensi di legge o del presente Statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali. Le sue competenze vengono individuate con la deliberazione annuale di assegnazione del piano esecutivo di gestione.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 31 - Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di associazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere a centro della vita e della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia .
2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche in forma decentrata. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, secondo i principi fissati nel presente statuto e relativo regolamento.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

RAPPORTI FRA ASSOCIAZIONI E COMUNE

Art. 32 – Rapporti fra associazioni e Comune

1. E' istituito un albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano sul territorio. Nell'albo vengono indicati gli elementi costituitivi degli organismi stessi, quali le finalità perseguite e l'attività svolta, la consistenza associativa, degli organismi stessi, la consistenza associativa, gli organi, i rappresentanti ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
2. 2.Per favorire lo sviluppo del rapporti fra cittadini e delle forme di solidarietà, gli organismi associativi iscritti all'albo potranno entrare in rapporto attivo con l'amministrazione, secondo modalità e criteri contenuti in apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La valorizzazione delle libere forme associative può essere inoltre favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli amministratori, la rappresentazione degli interessi collettivi ed il confronto fra le diverse istanze. A tale fine si individuano le seguenti forme di partecipazione permanente dei cittadini:

- consulte di assessorato, presiedute dagli assessori titolari di delega nelle diverse materie o dai consiglieri comunali e composte da amministratori comunali, da esperti nelle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti delle associazioni e da cittadini, operanti in ambito comunale su temi specifici, con funzioni conoscitive, consultive e propositive;
- comitati di rappresentanza, istituiti per determinati servizi pubblici.

4. Con regolamento saranno definite dette forme di partecipazione, le modalità di nomina dei relativi organismi e di funzionamento. Sulle risoluzioni adottate da detti organismi, l'organo elettivo competente avrà obbligo di pronuncia.
5. Al pari degli organismi associativi si potrà tenere conto di movimenti organizzati che devono essere rappresentati con le stesse modalità previste dal regolamento per le associazioni.

Art. 33 - Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena Autonomia appartiene a tutti i cittadini.
2. Il Sindaco o gli Assessori, quando lo ritengano utile o necessario, convocano assemblee di cittadini e/o assemblee specifiche per argomento.

Art. 34 – Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta della Giunta, di 1/3 (un terzo) dei consiglieri o di almeno 400 elettori, delibera la consultazione dei cittadini singoli o associati su argomenti di loro interesse, purché di competenza locale. Le modalità e le forme di svolgimento di tali consultazioni sono disciplinate da apposito regolamento, fermo restando il divieto di procedere in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini residenti nel Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli Organi Comunali sulle materie di loro competenza in ambito territoriale.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione agli organi o competenti. Questi provvedono a esprimersi sul contenuto entro 60 giorni dalla comunicazione stessa.
3. Agli effetti del precedente comma le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte da non meno di 400 elettori.
4. Qualora le proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciar dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco , acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta all'organo competente il quale dovrà adottare le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Se le proposte comportano variazioni al piano degli investimenti approvato, queste devono contenere le indicazioni delle risorse finanziarie.

Art. 36 – Referendum

1. Al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione comunale possono essere indetti referendum, su materie di esclusiva competenza locale, secondo le modalità e le forme disciplinate dal presente Statuto e dal relativo regolamento comunale.
2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.
3. Il Sindaco indice referendum per consultare i cittadini sull'argomento indicato su richiesta di un numero di cittadini pari al 20% degli iscritti alle liste elettorali al 31. 12 dell'anno precedente.
4. Non possono essere indetti i referendum in materia di tributi e di tariffe, di attività

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: bilancio, Statuto, Regolamento del Consiglio comunale, Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

5. Non può essere indetto più di un referendum per anno.
6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune .
8. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 37 – Effetti del Referendum

1. Se l'esito della consultazione è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 38 - Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.
2. In caso di soccombenza, le spese di giudizio sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 39 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nel regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali a garanzie della riservatezza di terzi, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere il loro interessi giuridici.
3. Il regolamento:

a) assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi;
b) individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
d) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
e) assicura agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

Art. 40 –Istituzione

1. Nell'ambito del sistema dei rapporti con altri Comuni può essere istituito un ufficio di Difensore Civico intercomunale per assolvere le funzioni per tutti i cittadini dei Comuni partecipanti
2. Su istanza dei cittadini o associazioni o d'ufficio, il difensore civico segnala ai competenti organi del comune, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini con invito a provvedere.
3. Il Difensore Civico, svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
4. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici Comunali, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare gli atti e documenti e di averne copia nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata; può convocare funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'Ufficio.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 41– Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune di Castello di Serravalle si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, prefissati dagli organi di governo, e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) Una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;
   b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 42 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale o se nominato al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le rispettive competenze.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità ed economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme di organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell0'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 44 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco ai sensi dell'art. 50, c. 10 del D.LGS. n. 267/2000.
2. Ad attuare gli indirizzi e a raggiungere. I responsabili dirigono gli uffici e i servizi secondo le indicazioni ricevute del Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Essi possono delegare le funzioni, previste dalla normativa vigente, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
8. La copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi può avvenire anche al di fuori della dotazione organica nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 – Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico, le funzioni e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 46 – Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

CAPO III - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 47 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 48 – Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili del settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 49 - Incarichi specialistici a tempo determinato

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato la copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi e di personale di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità. mediante con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 50 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V - SERVIZI

Art. 51 - Servizi pubblici locali

1. Si definiscono servizi pubblici locali quelli che hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il Comune provvede alla istituzione e gestione dei servizi pubblici locali secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

Art. 52 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione dei pubblici servizi e le modalità della loro gestione.
2. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, quando il servizio presenta una rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 D.LGS. 267/00.

Art. 53 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalita' di esercizio dell'autonomia gestionale, ordinamento finanziario e contabile, forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 54 – Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi, di sviluppo economico e civile.
2. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. L'ordinamento e il funzionamento sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati questi ultimi dal Consiglio d'Amministrazione delle aziende.

Art. 55 – Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni.

1. Il Consiglio Comunale delibera, su proposta della Giunta e prima della nomina dei Consigli di amministrazione degli organismi suddetti, gli indirizzi generali e gli obiettivi che gli stessi devono perseguire.
2. La nomina o l'eventuale sostituzione degli amministratori di aziende e di istituzioni comunali ha luogo per atto sindacale sulla base degli indirizzi consiliari fra candidati scelti al di fuori del Consiglio ed in possesso di comprovate esperienze tecniche amministrative desumibili dai rispettivi curriculum.
3. Il direttore delle aziende e delle istituzioni e' nominato dal Sindaco di norma sulla base di concorso, ovvero avvalendosi dei dipendenti dell'Ente, in ogni caso fra candidati in possesso del diploma di laurea aventi particolare competenza tecnica acquisita tramite esperienze di lavoro analogo.
4. La revoca del direttore e' parimenti disposta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio, dal Sindaco previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione e previo parere del Segretario Comunale.
5. Nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui al comma 1, o di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'azienda, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o l'intero Consiglio.

Art. 56 -
Consorzi e società

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge; la relativa deliberazione è adottata dal Consiglio Comunale, che approva anche lo statuto consortile e la convenzione.
2. Può inoltre partecipare a SPA o a SRL nel rispetto delle disposizioni di legge:

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57 - Associazionismo e cooperazione

1. Il sistema di rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.
2. A tal fine sono individuate le convenzioni fra Comuni e Provincia, i consorzi, l'Unione di Comuni e gli accordi di programma.
3. In particolare, si opererà onde costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, per la progettazione, la direzione e la realizzazione di lavori ed opere pubbliche nonché per il servizio di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. La convenzione disciplinerà l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio unico delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzioni svolte nell'interesse del Comune.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58 - Ordinamento e autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti della legge ai regolamenti.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59 – Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune applica le imposte tenendo conto dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 60 – Beni comunali

1. I beni comunali risultano dall'inventario dei beni demaniali e patrimoniali periodicamente aggiornato secondo eventuali aggiunte e modificazioni.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio possono essere concessi in affitto o in forme analoghe a mezzo convenzioni, mentre i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni dovranno essere impiegate al miglioramento del patrimonio, alla realizzazione di opere pubbliche o in titoli nominativi dello Stato o in via prioritaria all'istituzione di passività onerose se vi sono e non potendole estinguere con normali adempimenti di bilancio.

Art. 61 – Programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e a regolamenti comunali.
2. L'attività finanziaria dell'ente si esplica avendo come riferimento programma e documenti programmatici che individuano le se risorse disponibili e gli obiettivi da perseguire.
3. La programmazione dovrà tendere ad un utilizzo ottimale delle risorse.
4. I bilanci saranno elaborati in conformità dei principi fissati dagli strumenti programmatici.
5. Il conto consuntivo è preordinato alla verifica della rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmatici.
6. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 62 – Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento o del settore secondo l'organizzazione degli uffici e servizi.
3. La determinazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto; la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 63 – Revisore dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente, l'organizzazione e le modalità di svolgimento della funzione per il revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica e impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il revisore.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci revisori della società per azioni.

Art. 64 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché apposita convenzione.

Art. 65 – Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene trasmesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le medesime modalità previste al comma precedente.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto-

Art. 67 - Regolamenti Comunali

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e in quelle di competenza comunale.
2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non sono abrogati che: - da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale; - da un nuovo regolamento che regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore; - o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.

Art. 68 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. Ai sensi del presente Statuto, l'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta Comunale.
2. Ad intervenuta esecutività ed omologazione, laddove la stessa sia prevista dalla Legge, i regolamenti dovranno essere adeguatamente pubblicizzati nelle forme ritenute più idonee dall'Amministrazione.

Art. 69 – Ordinanze

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
2. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, adotta ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui la perdura la necessità. Per l'esecuzione degli ordini in esse contenuti può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica, ove occorra.
3. Se l'ordinanza contingibile ed urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano agli ordini impartiti, si procede d'ufficio a spese degli interessati.
   In casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare con ordinanza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
4. Il Sindaco adotta inoltre ordinanze ordinarie quando la legge espressamente gliene

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attribuisce la competenza.

5. Le ordinane ordinarie per assicurare il rispetto dei regolamenti comunale o per sanzionarne le violazioni sono adottate dal responsabile di settore competente in materia.
6. La violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze è punita con sanzione amministrativa in un regolamento comunale o determinata nell'ordinanza stessa nel rispetto dei principi e dei limiti della legislazione in materia

Art. 70 – Pubblicità

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le Ordinanze, i programmi e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti dell'Ente, oltre alle forme di pubblicità già espressamente previste dalla Legge e dal presente Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse secondo le modalità espresse dal Regolamento previsto dal presente Statuto.

Art. 71 – Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di direttive per l'applicazione di norme regolamentari, fatta salva l'interpretazione autentica che rimane riservata all'organo emanante.

Art. 72 – Norme finali

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.